

IMMISSIONI

Riferimenti normativi e tecnici.

Gli **INDIRIZZI REGIONALI PER LA PIANIFICAZIONE FAUNISTICO – VENATORIA PROVINCIALE** (allegati 6, 7 e 8) stabiliscono che :

- le operazioni gestionali che comportano immissioni di ungulati poligastrici o di lepri vengano approvate dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica;
- relativamente alla Lepre, le immissioni dovranno essere eseguite nell'ottica delle reintroduzioni, e le priorità dovranno essere conservative e non venatorie;
- relativamente all'altra piccola selvaggina stanziale, gli sforzi siano concentrati soprattutto sulla Pernice rossa, portando alla costituzione di popolazioni autoriproducendosi nelle località a maggiore vocazione.

La **L.R. 29/94** (articolo 9 e 22) stabilisce che:

- le Province predispongano ed approvino, su parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, piani di immissione;
- le Province esercitino direttamente l'attività di ripopolamento e/o ne effettuino la vigilanza;
- gli organi di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia svolgano compiti di ripopolamento.

Avendo preso atto dei riferimenti normativi e tecnici relativi alle immissioni, la pianificazione si articolerà come segue:

- **INTRODUZIONI:** si definiscono con questo termine l'immissione di animali in aree dove la loro specie non è stata mai presente; poiché la grande maggioranza di esperienze di questo tipo sono fallite, spesso provocando anche gravi danni alle specie autoctone e/o all'ambiente, le introduzioni vengono considerate negative per scopi venatori.

- **REINTRODUZIONI:** si definiscono con questo termine le immissioni di animali in aree dove la loro specie era indigena fino alla completa scomparsa causata dall'azione dell'uomo. Ferma restando la necessità del parere positivo da parte dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, le condizioni per l'attuazione di programmi di reintroduzione sono che:
 - sia sostenibile dalle altre specie e dalle attività agricole presenti
 - l'area selezionata sia vocata alla specie in questione e sia in grado di sostenere una popolazione persistente, tale da raggiungere, in tempi ragionevoli, la capacità di mantenersi vitale senza l'apporto di immissioni dall'esterno;
 - l'area selezionata sia interdetta alla caccia alla specie in questione per un periodo idoneo al successo del progetto, oppure che il prelievo venatorio sia adeguatamente limitato e/o passibile di pronta interruzione qualora specifici indicatori ne segnalino il raggiungimento del limite di sostenibilità predefinito;
 - il contingente di animali che si prevede immettere sia commisurato alle risorse ecologiche dell'area e non infici in alcun modo la sopravvivenza e la produttività (es. tramite fenomeni di competizione o diluizione della rusticità) di eventuali nuclei conspecifici già presenti allo stato naturale;
 - i soggetti utilizzati posseggano caratteristiche di elevata rusticità e siano simili agli ecotipi naturali locali;
 - un numero statisticamente adeguato di individui venga marcato e monitorato nei giorni immediatamente successivi al rilascio.

- **RIPOPOLAMENTI:** si definiscono così le immissioni finalizzate all'incremento numerico della specie per fini venatori. Ferma restando la necessità del parere positivo da parte dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, per quanto riguarda la lepre e gli ungulati poligastrici, le condizioni per l'attuazione di programmi di ripopolamento sono che:
 - il contingente di animali che si prevede immettere non infici in alcun modo la sopravvivenza e la produttività (es. tramite fenomeni di

competizione o diluizione della rusticità) di eventuali nuclei di con specifici già presenti allo stato naturale;

- sia sostenibile dalle altre specie e dalle attività agricole presenti;
- le aree selezionate siano sufficientemente isolate dal punto di vista ecologico.

Sono vietati progetti di immissione di cinghiali sul territorio provinciale.